

DELIBERAZIONE 15 LUGLIO 2025

333/2025/R/EEL

REVISIONE DEL VALORE DI RIDUZIONE DELLA FRAZIONE DEL *GAR*, RELATIVO AGLI ONERI GENERALI DEL SISTEMA ELETTRICO, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 268/2015/R/EEL

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1348^a riunione del 15 luglio 2025

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche con legge 7 agosto 2012, n. 134;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 3 novembre 2011, ARG/com 151/11 e s.m.i che ha introdotto il "Testo integrato del sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale (di seguito: TIMR);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/EEL e s.m.i (di seguito: deliberazione 268/2015/R/EEL) che ha introdotto il "Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica" (di seguito: CTTE);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2017, 109/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 109/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 50/2018/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 430/2018/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2021, 32/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 32/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, e in particolare l'Allegato A recante "Quadro Strategico 2022-2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente" (di seguito: Quadro Strategico dell'Autorità);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2025, 171/2025/R/EEL;

- il vigente “Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica” (TIT);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 aprile 2025, 174/2025/R/EEL recante la “Revisione del valore di riduzione della frazione del GAR, relativa agli oneri generali del sistema elettrico, ai sensi della deliberazione dell’Autorità 268/2015/R/EEL;
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati *Retail* e tutele del consumatore dell’Autorità 20 dicembre 2022 12/2022 – DMRT;
- la sentenza del Tar Lombardia, Sez. II, 27/03/2015, 854;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 maggio 2016, n. 2182;
- le sentenze del Tar Lombardia, Sez. II, 31 gennaio 2017, nn. 237, 238, 243, 244;
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. II, 30 novembre 2017, nn. 5619, 5620;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 24 maggio 2022, n. 4127.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 prevede che l’Autorità promuova la concorrenza e l’efficienza nei servizi dell’energia, e garantisca la tutela dei consumatori finali; tali finalità orientano l’esercizio dei poteri attribuiti alla medesima dall’articolo 2, comma 12, lettere d) e h) della suddetta legge istitutiva, di definire le condizioni tecnico-economiche di accesso ai servizi, nonché le modalità di erogazione dei servizi medesimi, integrando, a tal fine, le condizioni generali di contratti predisposte dagli esercenti nell’ambito dei regolamenti di servizio (articolo 2, comma 37); tali regolamenti sono oggi denominati anche, nel caso dei servizi c.d. di rete (trasporto e dispacciamento di energia elettrica; distribuzione, trasporto e bilanciamento del gas naturale), codici di rete;
- con il Quadro Strategico 2022 – 2025, tale orientamento è stato ulteriormente rafforzato con l’obiettivo di garantire coerenza e certezza dei rapporti commerciali della filiera *retail* (obiettivo strategico OS25) mediante, tra le altre, l’adeguamento dei meccanismi per il riconoscimento di mancati incassi degli oneri generali nonché l’adeguamento delle modalità di esazione degli stessi.

CONSIDERATO CHE:

- gli oneri generali del sistema elettrico (di seguito: OGdS) sono stati istituiti dal decreto legislativo 79/99, che li configura come un adeguamento del corrispettivo per l’accesso e l’uso della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica;
- in seguito a un lungo e articolato contenzioso promosso da alcuni *traders* contro la disciplina delle garanzie di cui al CTTE, il giudice amministrativo con diverse sentenze ha annullato in parte la predetta disciplina interpretando la sopravvenuta disposizione di cui all’articolo 39 del decreto-legge 83/2012 e individuando il soggetto obbligato al versamento degli OGdS non più nell’utente della rete, ma nel cliente finale;

- al fine di dare ottemperanza alle pronunce del giudice amministrativo, con la deliberazione 109/2017/R/EEL, l'Autorità ha avviato un procedimento, esteso successivamente con la deliberazione 430/2018/R/EEL, finalizzato all'adozione, tra le altre, di misure di regolazione in tema di riscossione e in tema di garanzie relative agli OGdS fatturati dalle imprese distributrici agli utenti del servizio di trasporto dell'energia elettrica (venditori);
- con la medesima deliberazione 109/2017/R/EEL, l'Autorità ha altresì adottato, in via cautelare e urgente, una disciplina transitoria di gestione della garanzia, sulla base della quale è stata finalizzata la regolazione adottata in esito al procedimento e oggi contenuta nel CTTE; in sintesi, tale disciplina dispone che, poiché il venditore è tenuto a riversare ai distributori la totalità degli OGdS fatturati ai clienti, ma può essere responsabile nei confronti del distributore per i soli OGdS incassati presso i clienti finali, la garanzia dovuta dall'utente (di seguito anche: *GAR*), per la quota parte relativa agli OGdS, sia commisurata a un valore che rappresenti la miglior stima degli importi normalmente riscossi dagli operatori;
- nello specifico, al fine del calcolo della suddetta miglior stima degli OGdS incassabili, l'Autorità ha stabilito che le imprese distributrici siano tenute a ridurre la quota degli OGdS del *GAR* di una percentuale pari a 4,9% che corrispondeva, al momento dell'adozione della deliberazione 109/2017/R/EEL, alla stima in percentuale del tasso di mancato incasso a 24 mesi del fatturato.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la determinazione della percentuale di riduzione del 4,9% per la stima degli oneri generali normalmente incassabili dagli operatori, disposta con la deliberazione 109/2017/R/EEL e confermata successivamente con la deliberazione 32/2021/R/EEL, è stata effettuata sulla base dei valori di *unpaid ratio* (mancato incasso) riconosciuto nel mercato libero negli anni 2015-2016, calcolato in base al tasso di mancato incasso delle fatture comunicato dai principali operatori del mercato libero relativo ai clienti finali connessi in bassa tensione aventi diritto al servizio di maggior tutela; la deliberazione 32/2021/R/EEL ha disposto altresì un aggiornamento periodico della percentuale di riduzione in base all'andamento dei valori di *unpaid ratio*;
- al contempo, l'Autorità aveva avviato, in via sperimentale sugli esercenti la vendita con oltre 100.000 punti serviti, una raccolta dati in merito ai tassi di mancato incasso del fatturato in scadenza in ciascun mese del 2022 al fine di valutare l'evoluzione del fenomeno della morosità dei clienti finali; tale raccolta dati è stata resa sistematica con la determinazione 20 dicembre 2022 12/2022 – DMRT, inserendola nel più ampio contesto del monitoraggio *retail* previsto dal TIMR, al fine di valutare l'evoluzione del fenomeno della morosità dei clienti finali;
- dai più recenti dati raccolti nell'ambito del monitoraggio *retail* relativi all'incasso a 24 mesi, che prendono a riferimento il fatturato di ogni mese scaduto nell'anno 2022 rispetto all'incasso dello stesso decorsi 24 mesi dalla scadenza (ovvero nei rispettivi 12 mesi dell'anno 2024), emerge che la categoria di clienti finali che presenta tassi di incasso minori (ovvero per complemento, tassi di *unpaid ratio* maggiori) è quella

dei clienti finali non domestici alimentati in bassa tensione, con un valore di *unpaid ratio* a 24 mesi pari al 2,3%.

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:

- con la deliberazione 171/2025/R/eel l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla revisione del valore di riduzione della frazione del *GAR*, relativa agli oneri generali del sistema elettrico. Con il documento per la consultazione 174/2025/R/EEL, l'Autorità ha quindi presentato i propri orientamenti rispetto a quanto definito nell'avvio di procedimento;
- in particolare, l'orientamento dell'Autorità è stato quello di superare le modalità di rilevazione del tasso di *unpaid ratio* individuate dalla deliberazione 32/2021/R/EEL facendo riferimento ai tassi di mancato incasso a 24 mesi raccolti sistematicamente dall'Autorità nell'ambito del monitoraggio *retail*, in quanto garantiscono una maggiore rappresentatività;
- il documento per la consultazione 174/2025/R/EEL ha inoltre previsto che il valore di *unpaid ratio* sia ricavato, prudenzialmente, dalla categoria di clienti che riporta i più alti tassi di mancato incasso a livello nazionale, ovvero da quella dei titolari di punti di prelievo alimentati in BT per usi diversi di quelli domestici;
- infine, è stato indicato che – poiché si ipotizza che l'aggiornamento futuro dell'*unpaid ratio* produrrà modifiche molto limitate – l'Autorità ritiene di fissare il tasso all'interno della disciplina di quantificazione della garanzia non prevedendone più un aggiornamento periodico;
- con riferimento all'entrata in vigore delle disposizioni delineate, il documento per la consultazione ha previsto che l'importo del parametro *GAR* conseguente alla revisione dell'*unpaid ratio* illustrata possa essere adeguato in concomitanza all'aggiornamento periodico del valore del *GAR* del 10° giorno lavorativo del mese di luglio 2025.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in risposta al documento per la consultazione 174/2025/R/EEL, sono pervenute osservazioni da parte di 3 imprese operanti nella vendita, 2 imprese appartenenti a gruppi operanti sia nell'attività di vendita che di distribuzione e 4 associazioni di operatori sia di vendita che di distribuzione;
- i partecipanti hanno espresso sostanziale condivisione sulle finalità e sugli orientamenti dell'Autorità, riconoscendo l'opportunità di continuare a mantenere una riduzione della garanzia, per la parte relativa agli oneri generali di sistema, in base ai tassi di *unpaid ratio* a 24 mesi, formulando comunque proposte e osservazioni sintetizzabili nei termini seguenti;
- per quanto riguarda gli elementi presentati dall'Autorità in merito alla revisione della base dati per il calcolo del tasso di *unpaid ratio* funzionale alla determinazione della percentuale di riduzione della garanzia che gli utenti del trasporto sono tenuti a prestare:

- un venditore, due associazioni di operatori, due imprese appartenenti a gruppi societari con al loro interno imprese che operano sia nella vendita che nella distribuzione condividono l'orientamento dell'Autorità;
- un venditore ritiene preferibile che sia adottato un parametro a suo dire più rappresentativo e fondato su una metodologia più robusta; l'osservazione però, è bene evidenziarlo subito, si presenta generica e del tutto apodittica in quanto non chiarisce quale sarebbe la supposta debolezza della metodologia illustrata dall'Autorità, né fornisce motivate proposte di metodologie alternative;
- due associazioni di venditori e un'impresa di vendita ritengono, inoltre, che la percentuale di riduzione della frazione *GAR* ad oggi in vigore già rappresenti in giusta proporzione i mancati incassi; gli operatori ritengono che non sarebbe corretto utilizzare la media nazionale come percentuale di riferimento in quanto applicata a tutti gli operatori di mercato in un contesto in cui non tutti i players sono di fatto presenti a livello nazionale;
- con riferimento invece all'orientamento di aggiornare il valore di riduzione solo in presenza di mutamenti radicali che giustificano un intervento di regolazione, la pressoché totalità dei rispondenti condivide l'orientamento dell'Autorità, benché due associazioni rappresentative degli operatori ritengono che quest'ultima debba effettuare un monitoraggio periodico finalizzato a rilevare eventuali variazioni future del tasso di *unpaid ratio* nazionale;
- per quanto attiene alle tempistiche di implementazione la pressoché totalità dei soggetti intervenuti ha rappresentato l'esigenza di disporre d'un maggior periodo di tempo, chiedendo il posticipo dell'entrata in vigore del provvedimento di almeno 3 mesi, o comunque che le disposizioni di aggiornamento facciano riferimento al parametro *GAR* relativo al primo trimestre dell'anno 2026.

RITENUTO OPPORTUNO:

- adottare un valore di tasso di riduzione della garanzia relativa agli Oneri Generali di Sistema che maggiormente rispecchi gli andamenti nazionali, in sostituzione dei precedenti parametri introdotti dapprima con la deliberazione 109/2017/R/EEL e poi confermati con la deliberazione 32/2021/R/EEL; infatti, continuare a utilizzare un parametro definito nel 2017 e basato su dati non aggiornati non garantirebbe una piena rappresentatività dei mancati incassi del mercato della vendita al dettaglio attuali; al riguardo, invece, il monitoraggio sistematico del mercato *retail*, offre elementi idonei e rappresentativi;
- confermare l'individuazione di un tasso unico da applicarsi a ciascun *GAR*, diversamente da quanto osservato da alcuni operatori, per garantire il contenimento dei costi amministrativi delle imprese distributrici, ovvero della totalità dei clienti serviti, che si innalzerebbero con una gestione di tassi differenziati in modo non completamente giustificabile rispetto al limitatissimo differenziale economico che si determinerebbe da un tale tipo di applicazione;
- confermare, anche a fronte dei commenti positivi emersi nell'ambito della consultazione, quanto espresso nel documento per la consultazione 174/2025/R/EEL

relativamente al valore individuato nell'ambito della raccolta periodica relativa al monitoraggio *retail* per la categoria di clienti finali che presentano tassi di mancato incasso a 24 mesi più alti;

- continuare a monitorare i tassi di mancato incasso a 24 mesi periodicamente raccolti nell'ambito del monitoraggio *retail* ai sensi del TIMR, prevedendo l'aggiornamento del valore di riduzione del parametro *GAR* individuato dalla presente deliberazione, non più con cadenza biennale come definito dalla deliberazione 32/2021/R/EEL ma solo qualora nell'ambito del monitoraggio *retail* emergano dei valori di *unpaid ratio* del tutto non allineati con quanto qui definito;
- prevedere che, in coerenza con le esigenze rappresentate dai partecipanti alla consultazione, le nuove disposizioni entrino in vigore il 1 gennaio 2026 e che le imprese di distribuzione aggiornino di conseguenza il parametro *GAR* in concomitanza all'aggiornamento periodico del 10° giorno lavorativo del mese di gennaio 2026 ai sensi del paragrafo 2.13 dell'allegato B del CTTE

DELIBERA

1. di apportare la seguente modifica al paragrafo 2.8 dell'Allegato B del *Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica* parte integrante e sostanziale della deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/EEL:
 - dopo le parole "...compreso nel contratto dell'utente." è inserita la seguente frase "La quota dell'importo *GAR* relativa agli *Oneri Generali di Sistema* è ridotta di una percentuale pari al 2.3%.";
2. di abrogare i punti 2. e 3. della deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2021, 32/2021/R/EEL;
3. di prevedere che le modifiche di cui ai punti 1. e 2. entrino in vigore alla data dell'1 gennaio 2026 e che le imprese distributrici aggiornino il parametro *GAR* in concomitanza all'aggiornamento periodico del 10° giorno lavorativo del mese di gennaio 2026 ai sensi del paragrafo 2.13 dell'Allegato B del *Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica* parte integrante e sostanziale della deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/EEL;
4. di pubblicare la presente deliberazione, la deliberazione 32/2021/R/EEL e il *Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica* aggiornati in esito alle modifiche di cui ai punti 1. e 2., sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

15 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini